




Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
Servizio III

24 MAG. 2012

Roma



All' Ufficio Relazioni Sindacali
SEDE

OGGETTO: Corresponsione indennità di trasferimento ex art. 1 comma 1 Legge 86/2001 al personale vincitore di concorso interno ed assegnato ad una sede diversa da quella di provenienza.

Pervengono allo scrivente numerosi quesiti diretti alla definizione della problematica in oggetto, con particolare riguardo al personale che ha frequentato il 37° corso di formazione per vice-ispettori ed assegnato a sede diversa da quella di provenienza.

Al riguardo, alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale in materia e preso atto della disciplina riservata a casi assimilabili da altre Amministrazioni del comparto, si ritiene opportuno informare codesto Ufficio degli intendimenti dello scrivente, in vista dell'adozione di formali provvedimenti di diniego alla corresponsione dei benefici in parola.

Tale posizione trova conforto nell'interpretazione normativa adottata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane che, nel merito, ha evidenziato come la giurisprudenza in materia abbia da tempo riconosciuto come l'indennità di trasferimento di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, sia diretta a compensare il disagio sofferto dal dipendente che sia stato trasferito d'ufficio (Consiglio di Stato, IV, n. 563 del 2006); ravvisando il discrimine tra trasferimento d'autorità e trasferimento a domanda nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi tra l'interesse pubblico e nell'interesse privato del dipendente.

Orbene, nei casi in esame, i dipendenti hanno volontariamente partecipato ad una selezione concorsuale, con esame finale, destinata a far acquisire una diversa qualità professionale, pertanto, il trasferimento presso una nuova sede di servizio non può che considerarsi subordinato alla volontà di partecipare a detta procedura e di accettarne le conseguenze.

Tale orientamento appare, peraltro ulteriormente consolidato in più recente giurisprudenza del TAR Lazio, che si è espresso nel merito del ricorso proposto proprio da personale del Corpo forestale dello Stato.

Nel merito, l'organo giudicante, nel respingere il ricorso proposto, ha statuito che *“l'apredetta assegnazione, oltre ad essere stato oggetto di una scelta da parte degli interessati (seppure limitata alle sedi indicate dall'amministrazione), non è stata disposta per rispondere in via esclusiva alle esigenze organizzative dell'Amministrazione resistente, bensì per contemperare interessi diversi che non hanno esclusiva natura pubblica”*.

Ciò sulla base della considerazione secondo cui, nella scelta di partecipare ad una prova selettiva, sia già insita (nonché positivamente valutata) l'esigenza di carattere personale riassumibile nella volontà, pure certamente meritoria, di progredire professionalmente.

Risulta pertanto evidente come siffatta scelta implichi la consapevolezza che, all'esito delle procedure concorsuali, non potrà che seguire un'assegnazione ad una nuova sede di servizio tra quelle debitamente individuate da parte dell'Amministrazione (peraltro note ai richiedenti), in cui possa essere utilmente impiegata la nuova figura professionale acquisita.

Di tale mutato conteso giurisprudenziale, questa Amministrazione, non può non tenere conto ai fini dell'istruttoria dei procedimenti *de quo*.

Pertanto, ferma restando l'attribuzione delle indennità di prima assegnazione ex art. 25 della legge 18.12.1973, n. 836 e l'indennità aggiuntiva di cui all'art. 8 del d.P.R. 16 marzo 1997 n. 254 e successive modificazioni, si ritiene non sussistano, per il personale in premessa, i presupposti per la corresponsione dei benefici di cui all'art. 1 comma 1 Legge 86/2001.

Codesto Ufficio vorrà partecipare il contenuto della presente alle OO.SS. maggiormente rappresentative, nell'ottica di una piena trasparenza dell'azione amministrativa intrapresa.

IL CAPO DEL SERVIZIO III
Davide DE LAURENTIS

